

CGIL

CENTRO
INFORMATIVO

FISAC

SINDACATO IMI

BANCO
di NAPOLI

Da: Segreterie di coordinamento

A: Quadri sindacali

Data: 24 gennaio 2005

Pag. totali: 2

... L'IRE funesta ...

La nuova normativa fiscale: dall'IRPEF all'IRE

Che la riduzione delle tasse promessa dal Governo non fosse altro che un'illusione mediatica, ce ne siamo accorti già con la riforma di due anni fa.

Ed ecco che anche l'ultima Finanziaria porterà risparmi scarsi o quasi nulli per i cittadini con reddito medio-basso, mentre sono sensibili per i redditi molto alti, senza contare il fatto che il finanziamento della manovra fiscale viene "pagato" ancora una volta con i tagli alle spese correnti, alla sanità, e con l'aumento delle imposte indirette (bollo e concessioni governative) e delle imposte locali.

*Il solo riconoscimento del **fiscal drag**, come richiesto da CGIL-CISL-UIL e che invece da 3 anni non viene più applicato, avrebbe comportato per i redditi più bassi (cioè per la maggioranza di pensionati e lavoratori) una diminuzione di tasse maggiore di questa riforma!*

*Il dubbio che anche il nuovo sistema possa in alcuni casi comportare aggravii di tasse, ha prodotto il mantenimento di una **clausola di salvaguardia** diretta ad assicurare che l'applicazione dell'IRE non comporti il pagamento di una maggiore imposta per i contribuenti (sic!).*

*Tra l'altro, i lavoratori dipendenti continuano ad essere penalizzati poiché, neppure questa volta, è stata prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia sulla tassazione del **TFR**, aumentata dopo la riforma del 2003.*

Poiché la nuova normativa fiscale verrà applicata dal prossima busta paga di gennaio, riteniamo utile riassumerla.

L'IRE

La Finanziaria ha, in primo luogo, rivisto le aliquote fiscali per scaglioni di reddito ed ha basato il nuovo sistema fiscale sull'applicazione di deduzioni, sia la cosiddetta "No Tax area" che quelle relative ai familiari a carico fiscalmente (Family area), che sostituiscono totalmente le detrazioni precedenti. Quindi, per calcolare le ritenute su ciascuna busta paga, sono prima sottratte dall'imponibile le deduzioni eventualmente spettanti e sul risultato vengono applicati i vari scaglioni di aliquota.

Deduzioni annue

NO TAX AREA

Dal 1/1/2003 sono state introdotte le seguenti deduzioni, che continueranno ad essere applicate:

- **Deduzione base**, pari a € 3.000 indipendentemente dal tipo di reddito e dalla sua durata;
- **Deduzione ulteriore**, in base al tipo di reddito: per i lavoratori dipendenti è di € 4.500, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Queste deduzioni sono però teoriche, in quanto sono inversamente proporzionali alla misura del reddito stesso. La formula di calcolo della deduzione effettiva per il lavoro dipendente è:

$$\frac{26.000 + 7.500 - \text{reddito complessivo}}{26.000} \left\{ \begin{array}{l} \text{Se il risultato è 1 la deduzione spetta per intero;} \\ \text{se è meno di 1 spetta in proporzione (risultato x 7.500);} \\ \text{se è 0 o minore di 0 non spetta.} \end{array} \right.$$

La normativa prevede che la tassazione effettuata in corso d'anno sulle mensilità sia quanto più possibile vicina a quella effettiva: qualora le retribuzioni aumentino durante l'anno, il sostituto d'imposta ridetermina di volta in volta l'importo delle deduzioni.

DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Queste deduzioni sostituiscono interamente le precedenti detrazioni per familiari a carico. Il limite di reddito annuo per essere fiscalmente a carico non è variato ed è di € 2.840,51.

- **Deduzione per il coniuge e per il primo figlio se l'altro genitore manca o è legalmente separato: € 3.200**
- **Deduzione per i figli e altri familiari: € 2.900**
- **Deduzione per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni: € 3.450**
- **Deduzione per ciascun figlio portatore di handicap: € 3700.**

Gli importi indicati sono annui e devono essere rapportate a mese. Le deduzioni per figli e altri familiari devono essere ripartite tra gli aventi diritto.

Anche queste deduzioni sono teoriche, in quanto sono inversamente proporzionali alla misura del reddito stesso. La formula di calcolo della deduzione effettivamente spettante è:

$$\frac{78.000 + \text{deduzioni teoriche} - \text{reddito complessivo}}{78.000} \left\{ \begin{array}{l} \text{Se il risultato è 1 la deduzione spetta per intero;} \\ \text{se è meno di 1 spetta in proporzione (risultato x} \\ \text{importo deduzioni);} \\ \text{se è 0 o minore di 0 non spetta.} \end{array} \right.$$

*Esempio di lavoratore con reddito di € 30.000 e con 2 figli a carico, di cui 1 di età inferiore a tre anni. La deduzione **teorica** spettante al 50% con il coniuge è di € 3.175,00, pari a € 2.900 + € 3.450 diviso 2. La deduzione **effettiva** spettante è determinata dal seguente calcolo:*

$$\frac{78.000 + 3.175 - 30.000}{78.000} = 0,6560 \times 3.175 = \mathbf{€ 2.082,80}$$

Aliquote IRE in vigore dal 1/1/2005

Sul reddito imponibile, determinato sottraendo dall'importo lordo le deduzioni effettivamente spettanti, si applicano le seguenti aliquote:

caglioni reddito annuo	caglioni di reddito mensili	Aliquote
ino a 26.000,00	ino a 2.166,67	23%
da 26.000,01 a 33.500,00	da 2.166,68 a 2.791,67	33%
da 33.500,01 a 100.000,00	da 2.791,68 a 8.333,33	39%
Oltre 100.000,00	Oltre 8.333,33	39% + 4% contributo solidarietà

Ricordiamo che alle aliquote sopra indicate vanno aggiunte l'addizionale regionale e l'eventuale addizionale comunale: queste ritenute vengono effettuate in 11 rate a partire da gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Clausola di salvaguardia

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi 2005 (quindi l'anno prossimo con la presentazione del Mod. 730 o Unico), potranno confrontare la nuova modalità di tassazione con quella vigente nel 2004 o, addirittura, con quella vigente nel 2002, cioè antecedente al primo modulo di riforma fiscale, e optare per l'applicazione della normativa più favorevole.